

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2013 — Consiglio dell'Unione europea/Access Info Europe, Repubblica ellenica, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-280/11 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Diritto di accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Articolo 4, paragrafo 3, primo comma — Tutela del processo decisionale delle istituzioni — Nota del segretariato generale del Consiglio riguardo alle proposte presentate nell'ambito del procedimento legislativo di revisione del medesimo regolamento n. 1049/2001 — Accesso parziale — Diniego di accesso ai dati relativi all'identità degli Stati membri autori delle proposte]

(2013/C 367/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e C. Fekete, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e D. Hadroušek, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti)

Altre parti nel procedimento: Access Info Europe (rappresentanti: O. Brouwer e J. Blockx, advocaten), Repubblica ellenica (rappresentanti: E.-M. Mamouna e M.K. Boskovits, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Interveniente a sostegno della parte Access Info Europe: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Caiola e M. Dean, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 marzo 2011, Access Info Europe/Consiglio (T-233/09), con cui il Tribunale ha annullato la decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009, che ha parzialmente negato alla ricorrente l'accesso ad una nota redatta dal segretariato generale

del Consiglio, indirizzata al gruppo «informazione» (documento n. 16338/08), concernente una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla Access Info Europe.
- 3) La Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese e il Parlamento europeo sopporteranno ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 238 del 13.8.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2013 — Kone Oyj, Kone GmbH, Kone BV/Commissione europea

(Causa C-510/11 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato dell'installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili — Ammende — Comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi d'intesa tra imprese — Ricorso giurisdizionale effettivo)

(2013/C 367/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Kone Oyj, Kone GmbH, Kone BV (rappresentanti: T. Vinje, solicitor nonché D. Paemen, avocat e A. Tomtsis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 luglio 2011, Kone e a./Commissione (T-151/07), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti con la decisione C(2007) 512 def. della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE (caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), riguardante un'intesa sul mercato dell'installazione e manutenzione degli ascensori e delle scale mobili in Belgio, Germania, Lussemburgo e nei Paesi Bassi, avente ad oggetto la falsificazione delle gare d'appalto, la ripartizione dei mercati, la fissazione dei prezzi, l'attribuzione dei relativi progetti e contratti, nonché lo scambio di informazioni.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Kone Oyj, la Kone GmbH e la Kone BV sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 362 del 10.12.2011.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 ottobre 2013
— Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-533/11) (¹)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE —
 Trattamento delle acque reflue urbane — Sentenza della Corte
 che dichiara un inadempimento — Mancata esecuzione —
 Articolo 260 TFUE — Sanzioni pecuniarie — Imposizione
 di una somma forfettaria e di una penalità)**

(2013/C 367/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wils, A. Marghelis e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, M. Neumann, T. Materne, agenti, assistiti da A. Lepièce, E. Gillet, J. Bouckaert e H. Viaene, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell, agente, assistita da D. Anderson, QC)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Esecuzione incompleta della sentenza della Corte dell'8 luglio 2004, Commissione/Belgio (C-27/03) (non pubblicata nella Raccolta), relativa all'omessa trasposizione, entro il termine impartito, delle disposizioni della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Violazione degli articoli 3, paragrafo 1 (seconda frase) e 5, paragrafi 2 e 3, della citata direttiva — Calcolo delle sanzioni: pagamento cumulativo di una penalità e di una somma forfettaria

Dispositivo

- 1) Non avendo adottato tutte le misure richieste dall'esecuzione della sentenza dell'8 luglio 2004, Commissione/Belgio (C-27/03), con cui è stato dichiarato l'inadempimento del Regno del Belgio agli obblighi derivanti dagli articoli 3 e 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27 febbraio 1998, tale Stato membro non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
- 2) Il Regno del Belgio è condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», la somma forfettaria di EUR 10 milioni.
- 3) Nell'ipotesi in cui l'inadempimento accertato al punto 1 persista alla data della pronuncia della presente sentenza, il Regno del Belgio è condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una penalità di EUR 859 404 per semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla menzionata sentenza Commissione/Belgio, a far data dalla pronuncia della presente sentenza e sino a completa esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Belgio, il cui importo effettivo deve essere calcolato al termine di ogni periodo di sei mesi, riducendo il totale relativo a tali periodi di una percentuale corrispondente alla proporzione che rappresenta il numero di abitanti equivalenti che si trovano in situazione di conformità con la menzionata sentenza Commissione/Belgio, fino al termine di tale periodo rispetto al numero di abitanti equivalenti che non si trovano in situazione di conformità con la presente sentenza alla data della sua pronuncia.
- 4) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
- 5) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 25 del 28.1.2012.